



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA

tribunale.napoli.ischia@giustizia.it

PROC.PEN. N. 3250/20 R.G.DIB UDIENZA DEL 26.6.2020

ALL'UFFICIO

NOTIFICHE DI:

→ Pol. locale di Borace
Per Not. Imp. di _____

ALL'UFFICIO UNICO NOTIFICHE - SEDE

D'ORDINE DEL GIUDICE: NOTIFICA

Su richiesta della cancelleria penale si notificli gli allegati atti a:

- 1. Imputato Mottone Vittorio (19-11-36)
Via Moroni, 71 (ex, 25) Borace
20
2. Difensore Avv. Giuseppe Di Maffio
3. Parte /offesa civile _____
4. Difensore p.c. _____
5. P.M. C/O Procura Repubblica Tribunale Napoli.-

Ischia, 18 MAR 2020



l'Assistente Giudiziario
Sig. Mario TORIO



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI**

IL PUBBLICO MINISTERO

Letti gli artt.555 c.p.p.,160 Disp.Attuaz.del c.p.p.,letto il Decreto del **Presidente del Tribunale nr. 200 bis del 10.11.2015** con il quale si autorizza la Procura della Repubblica ad ottenere le date di Udienza attraverso l'utilizzo del sistema informatico denominato GIADA; dispone che la Cancelleria acceda informaticamente al predetto sistema al fine di estrapolare - con i dati indicati nell'allegata scheda-la **data e l'ora dell'Udienza nonché il Giudice** davanti al quale deve essere trattato il giudizio relativo all'emanando decreto di citazione che segue.

PROCURA REPUBBLICA
Presso il tribunale di Napoli
Ufficio Decreti di Citazione
18 NOV. 2019
DEPOSITATO IL

Napoli, 7/12/19 *MMO* IL PM

DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI NAPOLI
Nuovo Palazzo di Giustizia – Centro Direzionale
GIUDICE MONOCRATICO Dott. CAPUANO ALBERTO
(Sezione Distaccata di ISCHIA)
il giorno 11/3/2020 alle ore 9,00 e ss.

Il Pubblico Ministero,Manuela Persico concluse le Indagini preliminari relative al procedimento iscritto nel R.G.N.R. il 09/09/2019 nei confronti di:

MATTERA Vittorio nato a Serrara Fontana (Na) il 19/11/1936, res. ed elett. dom. ai sensi ex art 161 c.p.p. in Barano d'Ischia (Na) alla Via Maronti nr.72 (~~EX N. 25~~)
difeso ~~dall'ufficio dall'avv. PEPE Andrea del Foro di Napoli con studio in Napoli al Largo Torracan n° 71 di F.no. doc. AW. GIUSEPPE DI NEGRO, con studio in Ischia, c/c~~
VIA DESSELLATORIO, n° 40
IMPUTATO

del reato di cui all'artt. 54, 1161 del Cod. della Nav. per aver, in qualità di amministratore della Società Alberghi Mattera snc., gestore della struttura alberghiera "Hotel Vittorio" occupato abusivamente, in assenza di licenza di concessione, l'area, del demanio marittimo, sita in Barano d'Ischia, spiaggia Maronti – di circa 100 mq. in adiacenza a quella regolarmente concessa, mediante posizionamento di:

- nr. 16 ombrelloni;
- nr.36 lettini;

In Barano d'Ischia in data 12/08/2019

Individuata la persona offesa il Sindaco pro-tempore del Comune di Barano d'Ischia

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova :

informativa di reato, accertamenti di P.G., verbale di sequestro;

Visto l'art. 555 c.p.p.

DISPONE LA CITAZIONE

Del predetto imputato, del difensore suindicato e della persona offesa, davanti al Tribunale di Napoli – Giudice Monocratico – (Sezione Distaccata di _____) per rispondere dei reati di cui sopra. Con l'avvertimento che, qualora non compaia /non compaiono, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420-quater e 420-quinquies c.p.p.

INVITA L'IMPUTATO

qualora non vi abbiano già provveduto, a dichiarare o eleggere il domicilio legale per le notificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione resa nella Segreteria di questo Ufficio o del Tribunale del luogo dove si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da Notaio, da persona autorizzata o dal Difensore; con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento di domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui viene notificato il presente Decreto (art. 161 c.p.p.)

AVVISA

- 1) qualora ne ricorrano i presupposti l'Imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare richiesta di giudizio abbreviato (artt. 438 c.p.p.), ovvero di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), ovvero, presentare domanda di oblazione;
- 2) che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella Segreteria di questo Pubblico Ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
- 3) che, qualora l'imputato sia assistito da un Difensore di Ufficio, è sua facoltà procedere alla nomina di un difensore di Fiducia;
- 4) che l'imputato, nei termini indicati dall'art. 464-bis c.p.p., può far richiesta di essere ammesso all'Istituto della messa alla prova; in particolare, ai sensi dell'art. 3 L.67/2014, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore al massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti da reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al Servizio Sociale, per lo svolgimento di un programma che può, implicare, tra l'altro, attività di Volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio socialeo con una struttura Sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla provac è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni,

Province, i Comuni, le aziende Sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli artt.102,103,104,105 e 108; che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova in corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'art.161. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla Legge. Che la sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

- a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
- b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di conoscenza e, in particolare, per la notifica, a cura dell'Ufficiale Giudiziario, del presente Decreto di Citazione a Giudizio agli Imputati sopra elencati, ai loro Difensori ed alle parti offese almeno 60 giorni prima della adata fissata per l'Udienza di comparazione.

Napoli,

12/11/19

IL PUBBLICO MINISTERO

L'Ausiliario

12/11/19
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Grazia Molise

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATATA DI ISCHIA
Pervenuta in Cancelleria
20 FEB 2020
IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione distaccata di Ischia

DECRETO DI RINVIO DI UFFICIO DI UDIENZA DIBATTIMENTALE

Il Giudice,

visto il DL 8.3.2020 n. 11 pubblicato in GU in data 8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"

-Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del DL 11/2020 a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;

-Che ai sensi dell'art. 2 n. 2 fanno eccezione alla regola del differimento di ufficio, "le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

-preso atti del documento elaborato all'esito del tavolo tecnico COVID 19 d'intesa tra la Corte di Appello, Procura Generale e, Tribunale di Napoli e Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli

-Considerato, che per la udienza dell'11.3.2020 sono fissati solo due procedimenti a carico di imputati sottoposti a misura cautelare non custodiale (proc. a carico di Cozzolino; e proc a carico di Iovine) per cui i difensori /o gli imputati devono richiedere espressamente, entro il 10.3.2020 (orario di cancelleria) che il processo venga trattato;

- Considerato che pertanto, tutti gli altri procedimenti fissati per l'udienza dibattimentale innanzi al GM di Ischia in data 11.3.2020 debbano essere differiti ad altra data con decreto emesso ai sensi dell'art. 465 c.p.p. applicabile anche alle ipotesi di rinvio fuori udienza disposto nel corso del dibattimento (cfr Cass. Ssez. 3 n. 17218 del 3.3.2009);

-Considerato che la data di rinvio debba essere individuata anche tenuto conto degli oneri gravanti sulla Cancelleria in conseguenza del presente differimento;

DISPONE

Che il procedimento a carico di Ruspantini ed altri venga rinviato al 24.4.2020 ore 11,00

Che i procedimenti Iovine e Cozzolino (salvo diversa volontà degli imputati o dei difensori) vengano rinviati all'udienza del 17.4.2020 orario di rito)

Tutti gli altri procedimenti siano rinviati all'udienza del 26.6.2020

Il decorso dei termini di prescrizione per ciascun processo si intende sospeso nei limiti di legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza

Napoli 9.3.2020

Il Giudice

dott.ssa Ambra Cerabona

IL GIUDICE
Dott.ssa AMBRA CERABONA

